

Publicato il 07/04/2022

N. 00135/2022 REG.PROV.CAU.
N. 00235/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 235 del 2022, proposto da - OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Mescia e Giacomo Mescia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Vincenzo Resta in Bari, via Piccinni, 210;

contro

Comune di San Giovanni Rotondo, non costituito in giudizio;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- della nota del Comune di San Giovanni Rotondo - Area 3 - Gare e Appalti, Territorio, Ambiente e Attività Produttive, prot. n. 00040718 del 23 dicembre 2021 - notificata il 28 dicembre 2021 - con la quale è stato disposto "l'annullamento dell'autorizzazione di Passo Carrabile n. -

OMISSIS-, intestato alla signora -OMISSIS-, nonché la rimozione del segnale di autorizzazione di passo carrabile n. -OMISSIS- ...”;

- della nota del Comune di San Giovanni Rotondo - Area 3 - Gare e Appalti, Territorio, Ambiente e Attività Produttive prot. n. 38222 del 1° dicembre 2021, avente ad oggetto: “Comunicazione di avvio del procedimento di annullamento del passo carrabile in Ditta -OMISSIS-, in -OMISSIS- ai sensi dell’art. 21 *nonies* della legge 241/90” e relativi allegati;

- della nota della Polizia Locale del Comune di San Giovanni Rotondo, prot. -OMISSIS-2 del 19/11/2021, avente ad oggetto: “richiesta esecuzione revoca passo carrabile in -OMISSIS- in ditta -OMISSIS-. Riscontro istanza -OMISSIS-”;

e ove occorra:

- della nota del Comune di San Giovanni Rotondo, VI Settore - Comando Polizia Municipale prot. n. 24530 del 16 agosto 2018, avente ad oggetto: “Apertura Passo carrabile in via -OMISSIS- in ditta -OMISSIS-. Richiesta atti autorizzativi”;

- della nota del Comune di San Giovanni Rotondo, Ufficio Tecnico Settore Urbanistica, prot. n. 25326 del 24 agosto 2018, avente ad oggetto: “Riscontro a nota prot. 24530 del 16 agosto 2018 avente per oggetto: Apertura passo carrabile in -OMISSIS- in ditta -OMISSIS- - richiesta atti amministrativi”;

- della nota prot. n. 19127 del 2 luglio 2019 dell’Ufficio Tecnico Settore Urbanistica del Comune di San Giovanni Rotondo, avente ad oggetto: “Passo carrabile in via -OMISSIS- - -OMISSIS-”;

- della nota della Polizia Locale trasmessa in data 5 giugno 2019 prot. n. 15186, menzionata nella nota prot. n. 19127 del 2 luglio 2019 dell’Ufficio Tecnico Settore Urbanistica del Comune di San Giovanni Rotondo, non conosciuta;

- della nota della Polizia Locale trasmessa in data 5 giugno 2019 prot. n. 16698, non conosciuta;

- della nota del Comune di San Giovanni Rotondo prot. n. 35500 del 13 dicembre 2019;
- della nota dell'Ufficio Tecnico Settore Urbanistica del Comune di San Giovanni Rotondo, prot. 1641 del 16 gennaio 2020, avente ad oggetto: "Riscontro a nota prot. 35500 del 13/12/2019. Richiesta di accesso agli atti riguardanti la revoca del passo carrabile in -OMISSIS- in ditta -OMISSIS-. Riscontro" e della richiamata relazione prot. n. 24829 del 2 settembre 2019 della Polizia Locale (non conosciuta);
- della nota del Comune di San Giovanni Rotondo prot. n. 34461 del 3 dicembre 2019, non conosciuta;
- della nota del Comune di San Giovanni Rotondo prot. n. 21756 del 23 luglio 2019, non conosciuta;
- di eventuali verbali redatti in sede di sopralluogo, anche se non conosciuti;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche se non conosciuto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2022 per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, che, come correttamente evidenziato da parte ricorrente, appare essere stata violata dall'Amministrazione comunale con l'adozione del gravato provvedimento del 23.12.2021 la previsione di cui all'art. 21-*nonies* legge n. 241/1990, posto che il contestato intervento in autotutela individua l'interesse

pubblico all'annullamento nella semplice esigenza di ripristinare la legalità violata, come emerge dalla censurata nota prot. 38222 dell'1°12.2021, costituente la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela del passo carrabile in precedenza concesso alla -OMISSIS-;

Ritenuto, pertanto, che detta motivazione appare insufficiente, in quanto la P.A. ha omesso illegittimamente di precisare - come richiesto dall'art. 21-*nonies* legge n. 241/1990 - la sussistenza di un interesse pubblico attuale e concreto all'annullamento in autotutela;

Considerato che in ogni caso l'impugnato provvedimento appare illegittimo per essere intervenuto a oltre 10 anni di distanza dalla concessione del passo carrabile, la qual cosa è preclusa dallo stesso art. 21-*nonies* legge n. 241/1990, così superando ogni termine ragionevole, anche volendo ritenere quale *dies a quo* del nuovo termine di 18 mesi introdotto dalla legge n. 124/2015 la data di entrata in vigore della stessa legge (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 20.3.2020, n. 1987: "Il termine di 18 mesi previsto dalla legge n. 241 del 1990 è applicabile esclusivamente ai provvedimenti adottati successivamente all'entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 in considerazione della natura innovativa (e non interpretativa) della disposizione. Infatti, si tratta di un termine che non può applicarsi in via retroattiva, nel senso di computare anche il tempo decorso anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 (avutasi in data 28 agosto 2015), atteso che tale esegesi, oltre a porsi in contrasto con il generale principio di irretroattività della legge (art. 11 preleggi), finirebbe per limitare in maniera eccessiva ed irragionevole l'esercizio del potere di autotutela amministrativa. Si arriverebbe, infatti, all'irragionevole conseguenza per cui, con riguardo ai provvedimenti adottati diciotto mesi prima dell'entrata in vigore della nuova norma, l'annullamento d'ufficio sarebbe, per ciò solo, precluso. Ne consegue che, rispetto ai provvedimenti illegittimi di primo grado, adottati anteriormente all'attuale versione dell'art. 21-*nonies* della l. n. 241/1990, il termine dei diciotto mesi non può

che cominciare a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione (nella specie, era stato impugnato il provvedimento del 27 luglio 2015 di annullamento in autotutela della DIA del 19 settembre 2007).”);

Ritenuto, altresì, che appare essere maturato un legittimo affidamento in capo alla ricorrente, in considerazione del fatto che il Comune di San Giovanni Rotondo ha rilasciato nel 2008 un permesso di costruire per la realizzazione del garage e che da oltre dieci anni il Comune riscuote la TOSAP per il menzionato passo carrabile dalla ricorrente;

Ritenuto, infine, quanto al presupposto cautelare del *periculum in mora*, che appare prevalente l'interesse della ricorrente a fruire di un parcheggio, in considerazione dell'attività della stessa svolta (dottoressa in servizio presso -OMISSIS-con necessità di prendere l'auto in orari notturni per effettuare turni e servizi di reperibilità e di emergenza);

Ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti cautelari necessari per la concessione della richiesta misura cautelare;

Ritenuto, infine, che, in considerazioni della peculiarità della presente controversia, sussistono giuste ragioni di equità per compensare le spese della presente fase;

P.Q.M.

accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospende i provvedimenti impugnati.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 30 novembre 2022.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Giacinta Serlenga, Consigliere

Francesco Cocomile, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Francesco Cocomile

IL PRESIDENTE
Orazio Ciliberti

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.